

(N. 759)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1949 (V. Stampato N. 77)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 DICEMBRE 1949

Regolarizzazione dei crediti del contabile del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di regolare i crediti del Contabile del Portafoglio verso le Amministrazioni dello Stato per pagamenti eseguiti all'estero fino al 30 giugno 1946, qualora sia accertata la impossibilità di seguire la normale procedura, le predette Amministrazioni possono provvedervi mediante la emissione di mandati diretti commutabili in quietanza per fondi somministrati, in conformità dell'articolo 543 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, su semplice

dimostrazione dell'eseguito pagamento all'estero per conto dello Stato da darsi a norma dell'articolo seguente.

Art. 2.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente articolo 1 conterà:

a) di un decreto ministeriale, da emettersi dall'Amministrazione che ha richiesto il pagamento, dal quale risultino le ragioni che rendono impossibile procedere al rimborso a favore del Contabile del Portafoglio seguendo le norme vigenti in materia di documentazione delle spese effettuate con i fondi somministrati dal medesimo;

b) dalla copia conforme della richiesta di rimborso a suo tempo inviata dal Contabile del Portafoglio all'Amministrazione che ordinò l'operazione, nella quale richiesta risulti la esatta indicazione e determinazione del credito del Contabile del Portafoglio;

c) di una dichiarazione del direttore capo della Ragioneria competente dalla quale risulti, con riferimento all'impegno di spesa a suo tempo assunto, l'importo del credito del Contabile del Portafoglio;

d) della tratta estinta, nel caso che il pagamento sia avvenuto con tale mezzo, semprechè questa sia reperibile.

Art. 3.

Qualora le Amministrazioni non producano le dichiarazioni di cui alla lettera b) e c), dell'articolo 2, il Contabile del Portafoglio vi supplirà con una sua dichiarazione, convalidata dal direttore generale del Tesoro, dalla quale, in base alle scritture tenute dall'Ufficio del contabile del Portafoglio dello Stato, risulti il credito di cui si domanda il rimborso.

Art. 4.

Gli agenti contabili ed i funzionari delegati che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, e che per qualsiasi motivo non abbiano presentati i conti nei termini prescritti, sono tenuti a renderli entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Amministrazione dalla quale hanno ricevuto i fondi medesimi.

Qualora la inadempienza di cui al precedente comma dipenda da distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni dovuta a causa di forza maggiore, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

In applicazione dell'articolo 332 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la Corte dei conti, l'Amministrazione centrale e la Ragioneria centrale competenti terranno in evidenza, in appositi registri, le partite rimborsate al Contabile del Portafoglio delle quali gli agenti responsabili dovranno render conto a norma della presente legge.

Di tale adempimento dovrà esser fatta menzione sul mandato di rimborso di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Gli agenti di cui al precedente articolo, ai fini della imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilità, sono tenuti ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi eventualmente trasferiti ad altre gestioni.

Art. 6.

Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al Contabile del Portafoglio dall'Ufficio provinciale del tesoro di Roma per la impossibilità di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio è autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensione pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso, tenute presenti le disposizioni indicate dall'articolo 473 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sospeso nei riguardi dei beneficiari che siano stati residenti all'estero nei territori di Stati con i quali l'Italia ebbe ad interrompere le relazioni diplomatiche, per il periodo intercorso dalla data di inizio di tale interruzione al 7 settembre 1943.

Art. 7.

Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle Amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni trenta dal rientro in Italia e, nel caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

La norma di cui al comma precedente si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benchè già rientrati in Italia.

Le penalità previste dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, possono essere applicate agli inadempienti, salvo chè il ritardo non dipenda da forza maggiore.

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, le entrate e le uscite di cui agli articoli precedenti hanno effetto compensativo, sul patrimonio dello Stato.

Pertanto, il ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti a introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati.
GRONCHI.